

R. GAROFOLI

MANUALE di DIRITTO PENALE

Parte generale e speciale

Analisi di Principi generali, Istituti
e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali

XI Edizione

2025



**Neldiritto
Editore**

fatti, sia contenuta in un decreto legislativo assunto in violazione dell'art. 76 Cost. Nel dettaglio, intervenendo in materia penale in assenza o fuori dai limiti di una valida legge di delega, il Governo assumerebbe "scelte di politica criminale autonome e contrastanti con quelle del legislatore delegante", ossia quelle espresse dal Parlamento cui in via esclusiva competono ex art. 25, comma 2, Cost.

Successivamente, **Corte cost., 13 marzo 2014 n. 46** ha ribadito che la *ratio* del divieto di pronunce *in malam partem* va rinvenuta nella salvaguardia "del monopolio del soggetto-Parlamento sulle scelte di criminalizzazione". Sarebbe peraltro illogico che l'esclusione di pronunce *in malam partem* possa precludere il sindacato su "interventi normativi operati da soggetti non legittimati, proprio perché non rappresentativi dell'intera collettività nazionale - quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione parlamentare, ovvero il Consiglio regionale (come nel caso oggi in esame) (...). In simili evenienze, l'eventuale decisione *in malam partem* della Corte non solo non collide con le previsioni dell'art. 25, co. 2, Cost., ma vale, anzi, ad assicurarne il rispetto".

◆ III. GIURISPRUDENZA

SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ CON EFFETTI IN MALAM PARTEM. I VIZI PROCEDURALI.

Corte cost., 18 gennaio 2022, n. 8, ha riconosciuto l'ammissibilità di questioni di incostituzionalità con cui si prospettano **vizi c.d. procedurali** delle norme denunciate di illegittimità costituzionale. In questo caso il sindacato di costituzionalità *in malam partem* è consentito senza limiti a prescindere dalla distinzione tra norme favorevoli e norme di favore. Infatti, non essendoci una legge validamente approvata, la norma non potrà beneficiare della garanzia della riserva di legge. L'ammissibilità di un controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti *in malam partem* è, infine, discussa per l'ipotesi di dubbi della contrarietà della disposizione penale a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell'art. 11 o dell'art. 117, co. 1, Cost.

Sul punto, **Cass., Sez. VI, 7 marzo 2025, n. 9442**, ritenendo violati gli artt. 11 e 117 Cost., nonché, quali norme interposte, gli artt. 7 par. 4, 19 e 65 par. 1 Convenzione di Merida, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1, lett. b) della l. n. 114/2024 (c.d. legge Nordio), che ha abrogato l'art. 323 c.p.

Giova premettere che, secondo la Corte di Cassazione, il citato art. 19 della Convenzione di Merida pone un obbligo di criminalizzazione, distinguendo due fattispecie: a) lo Stato parte che non abbia introdotto la fattispecie prima dell'adesione alla Convenzione di Merida, sarà tenuto a valutare concretamente e seriamente la sua introduzione in conformità al proprio diritto interno; b) lo Stato parte che invece, come l'Italia, abbia già introdotto la fattispecie prima dell'adesione alla Convenzione di Merida, sarà tenuto a non abrogare la fattispecie già vigente, vieppiù senza la contestuale adozione di alcuna misura preventiva e/o repressiva-sanzionatoria caratterizzata da concreta ed effettiva dissuasività.

Ad avviso dei giudici di Cassazione, con la questione di costituzionalità relativa all'abrogazione dei reati di abuso di ufficio non si richiede alla Corte costituzionale "*il sindacato di costituzionalità su un caso di inattuazione originaria da parte del legislatore dei vincoli dagli obblighi internazionali, che non consente alla Corte costituzionale di surrogare l'inerzia del Parlamento, sovrano in materia di scelte di criminalizzazione, introducendo una nuova incriminazione, ma su un caso di inattuazione sopravvenuta di tali vincoli, che consente la reviviscenza della fattispecie di reato abrogata e, dunque, la riesplorazione della sua efficacia*".

Per i giudici di legittimità, pertanto, in "questo caso, la Corte costituzionale non opera alcuna scelta di criminalizzazione, ma si limita a rimuovere la norma incostituzionale; l'effetto sfavorevole deriva dalla reviviscenza della norma precedente, posta dallo stesso legislatore, unica

costituzionalmente conforme, perché rispettosa dell'obbligo sovranazionale". Allora, procedendo per gradi, per la Suprema Corte, una prima criticità argomentativa potrebbe trapelare dal fatto che il richiamo, compiuto dalla Cassazione alle pronunce summenzionate della Consulta, non riguarda le fonti del diritto sovranazionale *lato sensu*, ma unicamente quelle previste dall'ordinamento comunitario.

5.1. | Le questioni di diritto intertemporale.

Quanto ai rapporti tra le **sentenze in *malam partem*** ed i **principi che presidono alla successione nel tempo** delle previsioni penali, vanno, al riguardo, distinte due ipotesi.

A1) Il fatto è commesso sotto la vigenza della norma di favore. Il rischio che si prospetta in questo caso è che, dichiarata l'incostituzionalità della norma di favore vigente al momento del fatto, possa trovare applicazione la norma generale o comune più grave.

Al riguardo, nella **sentenza 23 novembre 2006, n. 394**, la *Corte costituzionale* (confermando l'orientamento inaugurato con la risalente pronuncia *n. 148 del 1983*) ha sostenuto che, ferma restando l'assoluta intangibilità del principio in forza del quale nessun soggetto può essere condannato, o condannato a pena più severa, per un fatto che, nel momento in cui è stato commesso, non costituiva per legge reato, o costituiva un reato meno grave, anche le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore potrebbero comunque influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto un triplice profilo.

- In primo luogo, **incidendo sulle formule di proscioglimento** o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali, i quali dovrebbero imperniarsi sul comma 1 dell'articolo 2 c.p., anziché sulla disposizione annullata;
- in secondo luogo, perché **anche le norme penali di favore fanno parte del sistema**, e lo stabilire in qual modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici debbono affrontare caso per caso;
- in terzo luogo, e da ultimo, perché non può escludersi che il giudizio della Corte sulla norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione: donde una serie di decisioni suscettibili di influire sugli esiti del giudizio penale pendente.

A2) Il fatto è commesso sotto la vigenza della norma comune più severa. In tale distinta evenienza, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma di favore (non vigente al momento del fatto, ma sopravvenuta allo stesso) impedisce che la stessa retroagisca, come altrimenti avverrebbe in omaggio al principio di retroattività della successiva disposizione più favorevole.

B) Pronunce in *bonam partem*

Di converso, l'intervento in *bonam partem* della Consulta è ammesso (in ossequio al principio del *favor libertatis*) entro limiti ben definiti.

Per l'orientamento dominante la materia penale è "*caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa ... il cui esercizio è censurabile ... solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione*" (così *ex plurimis*, **Corte cost., 23 settembre 2015, n. 198**).

- nella prima ipotesi, a titolo di **dolo generico**;
- nella seconda fattispecie, a titolo di **dolo specifico**, “*al fine di nomare le funzioni sessuali*”: il concetto è esplicitamente più ampio rispetto alle mere “funzioni riproduttive” e tende a tutelare, dunque, l’intera orbita della sessualità facente capo alla donna.

■ Le disposizioni dell’art. 583-*bis* c.p. si applicano **anche quando il fatto è commesso all’estero** da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Non è invocabile un errore rilevante ai sensi dell’art. 5 c.p. da parte dello straniero extracomunitario che abbia sottoposto i propri figli a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Cass. Pen., Sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422).

■ La legge n. 172/2012 che ha dato esecuzione alla Convenzione di Lanzarote ha opportunamente inserito un nuovo quarto comma, ai sensi del quale quando il reato è commesso dal genitore o dal tutore della mutilata il giudice dispone la decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno.

■ La **procedibilità** è d’ufficio e la **competenza** è del tribunale collegiale nella prima ipotesi, di quello monocratico nella seconda.

2.2.4. Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali (art. 583-*quater*). Le novità del D.l. 11 aprile 2025, n. 48 c.d. Decreto Sicurezza.

Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.

L’art. 583-*quater* c.p. è una tra le fattispecie più modificate negli ultimi anni.

A seguito della L. 26 maggio 2023, n. 56, che ne aveva meglio delineato il perimetro applicativo, è intervenuta la **L. 18 novembre 2024, n. 171**, di conv. del D.l. 1° ottobre 2024, n. 137 che, nell’intento di rafforzare la tutela degli esercenti la professione sanitaria, ha ulteriormente esteso l’ambito oggettivo di applicazione della fattispecie. Il co. 2, come riformulato dalla novella, prevede infatti che *le lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, sono punite con la reclusione da due a cinque anni ovvero con le pene più severe di cui al primo comma, in caso di lesioni personali gravi o gravissime.*

A seguito delle recentissime modifiche, l’articolo 20 del **D.l. 11 aprile 2025, n. 48 c.d. Decreto**

PARTE SPECIALE

Sicurezza modifica l'art. 583-*quater* c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. In particolare, il comma 1, lett. a) modifica il primo comma dell'art. 583-*quater* c.p. (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).

La lett. b) introduce una modifica di coordinamento al secondo comma dell'art. 583-*quater* c.p.

La lett. c) sostituisce la rubrica del medesimo articolo, che diviene pertanto la seguente: **Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.**

2.2.5. | Deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinques* c.p.).

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

■ L'elevazione ad autonomo titolo di reato della deformazione dell'aspetto della persona da parte dell'art. 12, l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) risponde alle esigenze di maggiore tutela delle vittime della violenza domestica e di genere. L'utilizzo di sostanze dalle quali derivino deformazioni permanenti è, infatti, una metodologia sempre più diffusa nei reati contro le c.d. fasce deboli e in particolare nei confronti dell'ex partner. Il legislatore è dunque intervenuto per fronteggiare il forte allarme sociale cagionato dalla diffusione di queste odiose pratiche (tanto che si è parlato di "norma manifesto" – anche considerato il forte rigore sanzionatorio – della nuova categoria dei reati di violenza di genere). Il legislatore ha, così, dato una forte risposta sanzionatoria al ripetersi di allarmanti episodi di sfregio del viso compiuti sovente in contesti di c.d. violenza di genere.

■ Il **bene giuridico** protetto è da individuarsi nella protezione dell'incolumità psico-fisica della vittima.

■ È un **reato comune**, potendo essere commesso da chiunque.

■ La **condotta** punita consiste nella lesione dalla quale derivino "la deformazione o lo sfregio permanente del viso". Il reato in esame deve considerarsi quale reato a forma libera ad evento naturalistico, non essendo descritte dal legislatore le modalità dell'aggressione, ma soltanto gli eventi – alternativi – cagionati da questa. Il primo consiste nella alterazione apprezzabile della regolarità e dell'armonia dei lineamenti del viso, che si risolva anche in un pregiudizio soltanto estetico, non occorrendo che le sembianze della vittima siano del tutto trasfigurate o che questa veda compromesse le proprie funzioni organiche; il secondo, invece, consiste nel profondo sovvertimento estetico-fisionomico idoneo a determinare la sfigurazione.

■ Il reato è punito a titolo di **dolo generico**.

2.2.6. | Rissa (art. 588 c.p.).

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000.